

CAMERA DEI DEPUTATI N. 865

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MISURACA, AMATO

Disposizioni in favore delle aziende agricole del meridione colpite da calamità naturali

Presentata il 14 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le regioni meridionali hanno in prevalenza un'economia basata sulla produzione di cereali e di ortofrutta: si producono grano, orzo, sementi per foraggio, insalata, carciofi, uva da tavola, olio d'oliva, pomodori, patate primaticce, fagiolini, agrumi, eccetera.

Il numero delle aziende supera le 850 mila unità e gli impiegati nel settore sono numerosissimi. Questi dati dimostrano come la fonte primaria di reddito è la coltivazione dei campi. Negli ultimi anni, in seguito alla meccanizzazione, all'aprirsi di nuove frontiere commerciali e all'aumento delle esportazioni dei prodotti mediterranei, si è assistito ad una crescita costante dell'agricoltura meridionale, che, tuttavia, oggi con la nuova politica commerciale dell'Unione europea e l'ingresso delle produzioni mediterranee dei Paesi extraeuropei, prodotte a basso costo, provenienti da Marocco, Tunisia, Egitto e Canada, ha subito una decisa battuta d'arresto. A peggiorare il quadro appena trac-

ciato hanno contribuito sia le calamità naturali, che si sono abbattute sulle colture di alcune regioni meridionali, sia la crisi finanziaria degli organi periferici dello Stato, che rendono impraticabile la via degli sgravi contributivi a seguito di calamità naturali.

Non sono da trascurare anche il dissesto delle vie di comunicazione, che contribuisce a creare difficoltà nel trasporto delle merci, e la lontananza di molte aziende dai grossi centri commerciali di raccolta dei prodotti agricoli.

Lo scopo della presente proposta di legge è pertanto quello di intervenire per favorire gli imprenditori agricoli che hanno subito danni in seguito ad eventi calamitosi e vogliono potenziare la capacità produttiva delle proprie aziende. È, inoltre, scopo ancora più importante della presente proposta di legge quello di rilanciare l'intero settore cerealicolo e ortofrutticolo delle regioni meridionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende agricole singole o associate delle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia colpite da calamità naturali per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, nel periodo 1987-2001, di seguito denominate « aziende agricole », ed iscritte al registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Alle aziende agricole di cui al comma 1 sono concessi mutui trentennali di ripianamento e di consolidamento delle esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito agrario, da prestiti per il ripianamento delle passività onerose contratti ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e dall'acquisto di aziende agricole, nonché da situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici. I mutui sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sono concessi a tasso agevolato.

3. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui di consolidamento di cui al comma 2 è a carico del bilancio dello Stato: i mutui medesimi sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con esclusione dei soli interessi moratori.

4. Alle aziende agricole che intendano rinunciare alle possibilità di contrarre il mutuo trentennale, di cui al comma 2, optando per una pronta estinzione del

debito, è concessa una ulteriore riduzione del 20 per cento sul capitale residuo.

ART. 2.

1. Le aziende agricole beneficiarie dei mutui di cui all'articolo 1, comma 2, sono individuate con delibera regionale o con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o su presentazione da parte dalle aziende richiedenti di apposita dichiarazione corredata da autentica vidimata dalle organizzazioni professionali di categoria, dalla quale si evinca:

a) la natura e la consistenza delle esposizioni da ripianare;

b) l'effettiva destinazione colturale attuata dall'azienda;

c) eventuali interventi precedenti effettuati ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. La domanda di mutuo e di ripianamento è istruita dall'istituto di credito prescelto dall'azienda agricola. Alla stessa deve essere allegato un piano di organizzazione aziendale predisposto e firmato da un tecnico abilitato. Tale piano deve porre in evidenza la capacità dell'azienda di ammortizzare il mutuo, la possibilità di offrire nuova occupazione, nonché una maggiore tutela dell'ambiente e della qualità delle colture; qualora siano previsti interventi di diversificazione di indirizzo colturale, questi non devono comportare aumento della capacità produttiva complessiva e devono determinare un miglioramento dell'efficienza e della competitività aziendali.

ART. 3.

1. I mutui, oltre che per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, sono concessi anche a favore di giovani agricoltori con il titolo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, con preferenza per quelli di età inferiore a trentacinque

anni che intendono rilevare le aziende agricole anche se di proprietà dei loro familiari. Ai fini delle disposizioni del precedente periodo, sono da considerare giovani agricoltori tutti i soggetti in età non pensionabile.

2. Il prezzo per l'acquisto delle aziende agricole, ai sensi del comma 1, è stabilito in base alle norme vigenti in materia di formazione della proprietà contadina.

3. Agli atti di acquisto di fondi rustici da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o di tecnici agricoli non aventi redditi da lavoro dipendente sono estesi i benefici di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. Sono soppresse per un periodo di tre anni, e comunque, fino alla data della stipula del contratto di mutuo ai sensi della presente legge, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede tramite le risorse individuate per le stesse finalità ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

